



Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Settore Gestione territorio, ambiente e attività produttive

		DETERMINAZIONE N.	551
		Data di registrazione	07/08/2019

OGGETTO: PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019. – CIG 7771400A26 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione", n. 2 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 57 del 25.01.2019 è stato dato avvio al procedimento per la scelta di un operatore a cui affidare le attività per l'esecuzione di opere di manutenzione di tipo edile ed affini nei vari immobili comunali per l'anno 2019 e di avvalersi del mercato elettronico di Regione Lombardia ARCA/SINTEL e che, in relazione alla natura e all'oggetto dell'acquisizione, è stata scelta come procedura negoziata senza previa indicazione di gara e la scelta del contraente mediante il ricorso dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)

del Codice dei Contratti previa valutazione comparativa di più offerte economiche in quanto servizio di importo inferiore alla soglia prevista dalla norma e secondo la modifica attuata allo stesso prevista dall'art. 912 della L.145 del 30/12/2018;

- che con la stessa determinazione n 57/2019 si è proceduto all'approvazione degli atti tecnici relativi all'appalto ed il quadro economico determinando l'importo complessivo per i lavori di €. 130.000,00 oltre €. 6.550,00 per oneri per la sicurezza e I.V.A al 22%;
- con determinazione n.144 del 5.03.2019 si è disposto di aggiudicare l'appalto in oggetto alla SOC. COOP. SOCIALE IL GIARDINONE che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 12,50% determinando il costo complessivo in €. 119.715,00 (euro-diciannovemilasettecentoquindici/00) di cui €. 6.550,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
- in data 14 marzo 2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il Comune di San Giuliano Milanese e la società cooperativa sociale Il Giardinone per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per l'anno 2019 CIG 7771400A26, n. Rep. 648 del 14.03.2019;

Considerato che:

- con determinazione n. 495 del 12.07.2019 avente per oggetto "MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2020/2021 – APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B -IMPEGNO DI SPESA – CIG 79748649F4" è stata avviata la procedura per l'individuazione del nuovo contraente per i lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio;
- dalla tenuta della contabilità dell'appalto in corso è emerso che le risorse contrattuali sono in esaurimento;
- risulta necessario procedere ad una proroga del contratto in essere, nelle more del perfezionamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente;

Considerati tempi necessari per procedere alla aggiudicazione del servizio al vincitore della gara e la necessità di non interrompere le attività di manutenzione, considerato che in vista della ripresa dell'anno scolastico le richieste di manutenzione delle scuole sono in aumento e comporteranno un aumento delle attività con conseguente erosione delle risorse disponibili;

Valutato pertanto che, a garanzia del servizio, si rende necessaria nelle more dell'aggiudicazione della gara e delle successive fasi di verifica, una proroga tecnica dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, preordinata al soddisfacimento

del pubblico interesse insito nella necessità di garantire la continuità e il regolare svolgimento del servizio;

Contattata a tal fine con nota prot. n. 31387 del 02.08.2019 la Società Cooperativa Sociale Il Giardinone di Locate Triulzi per richiedere la formale disponibilità per proseguire nella gestione del servizio di cui trattasi, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, alle condizioni già in essere nell'affidamento originario dei lavori, fino alla concorrenza delle somme impgnate;

Ottenuta l'adesione della succitata Ditta con nota acquisita al ns. prot. n. 31439 del 02.08.2019;

Ritenuto di dover, pertanto, prorogare l'affidamento del servizio in oggetto nelle more della conclusione dello svolgimento della procedura di gara;

Considerato che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (*ex multis* sentenza sez.V del 8.7.2008 n. 3391; sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l'ANAC (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

Dato atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica del contratto di affidamento in essere, come da risposta fornita dall'ANAC, nella sezione FAQ– Tracciabilità dei flussi finanziari - A42 che si riporta nel prosieguo: *"non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario"* ;

Quantificata la spesa connessa alla presente proroga tecnica del servizio, fino alla concorrenza della soglia prevista dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per un importo di lavori pari ad € 30.834,00 di cui € 1.434,00 per oneri per la sicurezza, come da quadro economico sotto riportato:

Lavori a base di gara	€	29.400,00
Oneri della sicurezza	€	1.434,00
Sommano	€	30.834,00
Spese tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	€	616,68
Imprevisti	€	500,00
IVA sui lavori	€	6.783,48

Precisato che il servizio in oggetto dovrà essere espletato nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali approvate con determinazioni n. 57 del 25.01.2019;

Ritenuto in coerenza con quanto sopra esposto, di stipulare un contratto alle stesse condizioni economiche e tecniche indicate nei contratti attualmente in essere;

Ricordato come a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che disciplina l'impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019/2021 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, l'art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 21.12.2018 di incarico di Dirigente del Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;

Atteso che il sottoscritto relativamente al presente provvedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto l'art.147 bis del D. Lgs. 267/00 "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" introdotto dal D. L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00;

Visti:

- il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. [19 aprile 2017, n. 56](#) in vigore dal 20-5-2017
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (e succ. modif. e integraz.)

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, sulla base dell'istruttoria motivata, che è autorizzata, ai sensi dell'art. 164 e ss. e dell'art. 36, comma 2, lettere a) del D. Lgs n. 50/2016 in via del tutto eccezionale, la cd. "proroga tecnica" del contratto (Rep 648 del 14.03.2019) per i lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale anno 2019 stipulato con la Società Cooperativa Sociale Il Giardinone con sede presso Cascina Flora 20085 Locate Triulzi, affidando all'operatore economico stesso il servizio in oggetto, agli stessi patti e condizioni previsti dal citato contratto, il tutto al solo fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e comunque fino a concorrenza delle somme impegnate;
3. di integrare gli impegni di spesa già assunti con la spesa connessa alla presente proroga tecnica del servizio, per un importo di € 38.734,16 comprensivi di IVA, come risultante dal quadro economico sopra riportato, quale importo della proroga sul bilancio 2019 su capitoli e missioni vari come di seguito specificato:

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	IMPORTO
1	5	1096	€ 11.388,48
1	6	1134	€ 3.330,15
3	1	1325	€ 2.502,27
4	1	1407	€ 4.062,67
4	2	1421	€ 4.157,07
4	2	1430	€ 3.303,73
5	2	1524	€ 4.571,07

5	2	1526	€ 5.400,73
---	---	------	------------

4. di dare atto che sono depositati agli atti comunali tutti i documenti relativi alla verifica effettuata dei requisiti di cui D. Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio online;
6. di individuare quale RUP del procedimento il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità e DL il geom. Angelo Barbesta quale idruttore direttivo tecnico dello stesso servizio;
7. di dare atto che con determinazione n. 495 del 12.07.2019 è stata avviata la procedura di gara necessaria per l'individuazione del nuovo contraente;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per il controllo di regolarità contabile (di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/00) mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D.lgs. 267/00;
9. di dare atto che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
10. di demandare al servizio competente la stipula del relativo contratto di servizio;
11. di dare atto che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
12. di trasmettere il presente atto alla ditta incaricata, alla all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, ed agli uffici competenti per la pubblicazione all'Albo Pretorio e su Amministrazione trasparente;
13. di stabilire che:
 - con l'accettazione del presente affidamento la ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Il Firmatario
MARGUTTI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità